

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZIO LEGALE

CIG 87297880F5

intervenuto tra

- l'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna (di seguito "Unioncamere E.R."), con sede in Viale Aldo Moro n. 62, Bologna - C.F. 80062830379, nella persona del Segretario Generale, avv. Stefano Bellei

e

-

premesso che

- con determinazione a contrarre n. 45 del 26 aprile 2021 Unioncamere Emilia-Romagna ha deliberato di affidare il servizio di "*Assistenza legale al Sistema delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna ed alle società controllate dell'Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna (di seguito Unioncamere Emilia-Romagna)*";
- in data il Segretario Generale di Unioncamere E.R., all'esito dell'espletamento di procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, ha disposto di affidare il suindicato servizio a.....

si conviene e si stipula quanto segue

1. Il/i professionista/i, si impegnano a svolgere, sulla base degli accordi i seguenti servizi:

a) l'interpretazione e l'approfondimento delle normative statali e regionali che attengono all'attività del Sistema delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna e delle società controllate da Unioncamere Emilia-Romagna, con riguardo, in particolare, alla disciplina relativa alla gestione del personale (problematiche concernenti l'espletamento dei concorsi e delle procedure selettive, l'assunzione e la gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti), alle gare ed appalti, al diritto annuale (interpretazione delle normative regolanti l'imposizione del tributo e relativa disciplina sanzionatoria), alla regolazione del mercato (problematiche scaturenti dalla tenuta da parte delle Camere del registro informatico dei protesti cambiari; attività sanzionatoria ed ispettiva delle Camere di Commercio), agli albi e ruoli (problematiche concernenti i requisiti per l'iscrizione negli albi, ruoli, registri ed elenchi tenuti dalle Camere di Commercio; presupposti legittimanti la cancellazione dai predetti albi), all'attività promozionale delle Camere (in materia di legittimità della corresponsione dei contributi camerali alle imprese, ai consorzi fidi, etc.), alla contrattualistica (problematiche concernenti la formazione e la gestione dei contratti

di diritto privato) e alle funzioni amministrative attribuite dalla normativa o da convenzioni attuative;

b) la redazione di pareri scritti, la risposta a quesiti, l'assistenza e la collaborazione alla redazione, revisione ed aggiornamento di atti, regolamenti, contratti e documenti funzionali all'operatività del Sistema delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna e delle società controllate da Unioncamere Emilia-Romagna;

c) la partecipazione e l'assistenza giuridica, ove ritenuta opportuna da Unioncamere Emilia-Romagna, alle riunioni degli organi del Sistema delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna e delle società controllate da Unioncamere Emilia-Romagna, in base alle materie di volta in volta fissate all'ordine del giorno.

2. I servizi verranno erogati sia in modalità "a chiamata" sia in modalità "progettuale". La modalità "a chiamata" presuppone che l'erogazione del servizio sia su richiesta e per il periodo strettamente necessario all'erogazione del supporto su un tema o su di una questione di diritto specifica. La modalità "progettuale" prevede invece che gli interventi siano eseguiti in funzione di un'iniziativa definita.
3. Il presente contratto ha durata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al....., con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.
4. Il/i professionista/i, nell'ambito del contratto loro affidato, potranno svolgere la loro attività presso gli uffici dell'Unioncamere E.R., utilizzandone i relativi servizi, al fine di elevare l'efficacia del Servizio legale regionale attraverso modalità di interazione e collaborazione con la dirigenza e i funzionari del sistema camerale emiliano-romagnolo, che consentiranno di conseguire un più mirato orientamento e una migliore finalizzazione dell'attività oggetto del contratto rispetto alle esigenze del sistema camerale. In particolare, tale attività verrà svolta senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica e senza alcuna osservanza degli orari d'ufficio.
5. Il presente contratto non comporta la pattuizione di alcun patto di esclusiva in capo al/i professionista/i.
6. Il compenso biennale lordo (comprensivo di Cassa Previdenza Avvocati) per le prestazioni professionali di..... viene fissato in Euro
7. Il/i professionista/i assumono espressamente, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in detta norma previsti, impegnandosi a fornire ad Unioncamere E.R. il conto corrente dedicato ai pagamenti dariceversi esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto della presente clausola comporta l'automatica risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
8. Il/i professionista/i si impegnano a mantenere la riservatezza in ordine all'espletamento del presente contratto ed ai suoi contenuti, nonché ad evitare di comunicare o trasmettere o comunque diffondere a terzi, anche successivamente alla conclusione del

presente contratto, informazioni ottenute, utilizzate o elaborate nell'esecuzione dello stesso senza previa autorizzazione di Unioncamere E.R.

9. Unioncamere E.R., nella persona del Segretario Generale, si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'andamento del servizio.

Unioncamere E.R. farà pervenire per iscritto ai professionisti le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 3 giorni solari consecutivi (o in caso di motivata urgenza, anche in un termine inferiore) decorrenti dal ricevimento della nota di contestazione, i professionisti saranno tenuti ad ottemperare a quanto prescritto o presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle penalità di cui all'art. 10 del presente contratto.

10. In caso di imperfetta, parziale o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, Unioncamere E.R. potrà applicare, previa contestazione degli inadempimenti e valutazione delle giustificazioni addotte, una penale con le modalità di seguito indicate.....

11. Unioncamere E.R. ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con il preavviso di tre mesi da comunicarsi ai professionisti via PEC, nei seguenti casi:

- a) mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, soppressione, accorpamento, trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui è riferito il servizio; modifica dell'attuale modello gestionale;
- b) motivi di risoluzione di cui al punto 10.

Dalla comunicazione della data di efficacia del recesso, il/i professionista/i dovranno cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con Unioncamere E.R., che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti alcun danno ad Unioncamere stessa.

In caso di recesso, il/i professionista/i hanno diritto al pagamento dei servizi prestati, purchè direttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Il/i professionista/i potranno a loro volta esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi, mediante comunicazione via PEC.

La titolarità dei prodotti risultanti dall'attività del Servizio legale resta ad Unioncamere E.R., che si riserva la facoltà di utilizzarli in ogni momento.

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, efficacia ed esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Bologna,

Il Segretario Generale dell'Unioncamere Emilia-Romagna

Il/i professionista/i.....